

76

Edizione n. 02/2025
14 gennaio 2025



LEGGE DI BILANCIO 2025

DISPOSIZIONI FISCALI E PRINCIPALI NOVITA'
RIGUARDANTI I LAVORATORI DIPENDENTI E
DATORI DI LAVORO

(Legge 30 dicembre 2024 nr. 207 – G.U. n. 305 del 31 dicembre 2024)

a cura di
Giuseppe **DE BIASE**

Coordinatore Centro Studi ANCL U.P. di Bari "Francesco & Vincenzo Leggiadro"

In questa guida, analizzeremo le principali novità di natura fiscale riguardanti il rapporto di lavoro dipendente e i datori di lavoro. Verranno riportati i relativi commi di nostro interesse con una breve descrizione delle modifiche apportate.

La legge finanziaria interviene in materia di aliquote, scaglioni di reddito e detrazioni ai fini della riduzione della pressione fiscale. Con il D.Lgs 216/2023 erano state introdotte modifiche al regime di tassazione del reddito delle persone fisiche per il solo periodo 2024, La Legge finanziaria 2025 interviene rendendo strutturali tali modifiche.

ART.1 COMMA 2 (DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA)

“Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

All'articolo 11, in materia di determinazione dell'imposta, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imposta lorda è determinata applicando al reddito complessivo, al netto degli oneri deducibili indicati nell'articolo 10, le seguenti aliquote per scaglioni di reddito:

Scaglioni di reddito	aliquote Irpef
fino a 28.000 euro	23 per cento
oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro	35 per cento
oltre 50.000 euro	43 per cento

Inoltre all'art. 13 comma 1 lettera a) la detrazione per lavoro dipendente fino a 15000 euro portata a € 1955 per il solo 2024 dal D.lgs. 216/2023 viene confermata e resa strutturale a € 1955.

Pertanto avremo nel 2025:

Scaglioni di reddito	Detrazione spettante
RC < 15.000	euro 1.955
15.000 < RC < 28.000	$1.910 + 1.190 \times \frac{(28.000 - RC)}{13.000}$
28.000 < RC < 50.000	$1.910 \times \frac{(50.000 - RC)}{22.000}$

Si ricorda che l'ammontare della detrazione di lavoro dipendente **non può essere inferiore a € 690 per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e a € 1.380 per i rapporti di lavoro a tempo determinato.**

Inoltre la suddetta detrazione è **umentata di € 65** se il reddito totale è superiore a 25.000 euro ma inferiore a 35.000 euro.

ART. 1 COMMA 3 (DETRAZIONE AI FINI DEL TRATTAMENTO INTEGRATIVO)

Il D.lgs 216/2023 con riferimento al trattamento integrativo di cui al D.L. 3/2020 convertito in Legge 21/2020, per il solo anno 2024 aveva apportato un correttivo al fine di non penalizzare con l'innalzamento della detrazione di lavoro dipendente da € 1880 a € 1955 i lavoratori con redditi tra € 8175 e € 8500 che si sarebbero visti negare il trattamento integrativo.

Pertanto al fine di verificare la capienza Irpef, la detrazione da prendere a base per il solo anno 2024 e per la sola spettanza del trattamento integrativo, era quella del 2023 di € 1880.

La finanziaria 2025 conferma tale correttivo anche per il 2025.

ART. 1 COMMA 4-5-6 (ESONERO FISCALE)

In sostituzione dell'esonero contributivo IVS del 6 e 7 per cento previsto dall'articolo 1 comma 15 della Legge 213/2023, La finanziaria 2025 interviene inserendo un esonero fiscale.

Ai titolari di reddito di lavoro dipendente di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49 (trattasi delle pensioni), **che hanno un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro** è riconosciuta una somma, che non concorre alla formazione del reddito, determinata applicando al reddito di lavoro dipendente del contribuente la percentuale corrispondente di seguito indicata:

Fasce di esenzione fiscale
7,1 % se il reddito di lavoro dipendente non è superiore a 8.500 euro;
5,3 % se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 8.500 euro ma non a 15.000 euro;
4,8 % se il reddito di lavoro dipendente è superiore a 15.000 ma non 20.000 euro

1. Ai soli fini dell'individuazione della percentuale applicabile di cui sopra, il reddito di lavoro dipendente è rapportato all'intero anno.
2. **Ai titolari di reddito di lavoro dipendente** di cui all'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con esclusione di quelli indicati alla lettera a) del comma 2 del medesimo articolo 49 (trattasi delle pensioni), **che hanno un reddito complessivo superiore a 20.000 euro** spetta un'ulteriore detrazione dall'imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari:

1.000 euro se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 20.000 euro ma non a 32.000 euro;
--

1.000 x $(40.000 - RC)$ se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 32.000 euro ma non a 40.000 euro. 8.000
--

ART. 1 COMMA 7 (SPETTANZA E RESTITUZIONE)

“I sostituti d’imposta di cui agli articoli 23 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, riconoscono in via automatica la somma di cui al comma 4 e la detrazione di cui al comma 6 del presente articolo all’atto dell’erogazione delle retribuzioni e verificano in sede di conguaglio la spettanza delle stesse. **Qualora in tale sede la somma di cui al comma 4 o la detrazione di cui al comma 6 si riveli non spettante, i medesimi sostituti d’imposta provvedono al recupero del relativo importo.** Nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 60 euro, il recupero dello stesso è effettuato in **dieci rate** di pari ammontare a partire dalla prima retribuzione alla quale si applicano gli effetti del conguaglio”.

ART. 1 COMMA 10 (RIORDINO DELLE DETRAZIONI PER ONERI)

Per il completamento dell’attuazione della delega fiscale, indicata nel Piano strutturale di bilancio di medio termine per gli anni 2025-2029 tra quelle necessarie ai fini della proroga del periodo di aggiustamento di cui all’articolo 14 del regolamento (UE) 2024/1263 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, dopo l’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

«*Art.16-ter. – (Riordino delle detrazioni)* – 1. Fermi restando gli specifici limiti previsti da ciascuna norma agevolativa, per i soggetti con reddito complessivo superiore a 75.000 euro gli oneri e le spese per i quali il presente testo unico o altre disposizioni normative prevedono una detrazione dall’imposta lorda, considerati complessivamente, sono ammessi in detrazione fino all’ammontare calcolato moltiplicando l’importo base determinato ai sensi del comma 2 in corrispondenza del reddito complessivo del contribuente per il coefficiente indicato nel comma 3 in corrispondenza del numero di figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, presenti nel nucleo familiare del contribuente, che si trovano nelle condizioni previste nell’articolo 12, comma 2, del presente testo unico.

Pertanto avremo:

14.000 euro , se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 75.000 euro e non superiore a 100.000 euro;

8.000 euro , se il reddito complessivo del contribuente è superiore a 100.000 euro.
--

Il coefficiente da utilizzare in riferimento al numero dei figli a carico sarà pari a:

0,50 , se nel nucleo familiare non sono presenti figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2 (cioè fiscalmente a carico);
0,70 , se nel nucleo familiare è presente un figlio che si trova nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2 (cioè fiscalmente a carico);
0,85 , se nel nucleo familiare sono presenti due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2; (cioè fiscalmente a carico);
1 , se nel nucleo familiare sono presenti più di due figli che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, o almeno un figlio con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2.

Pertanto dal 2025 per i contribuenti con un reddito compreso tra 75000 euro e 100000 euro, le detrazioni massime percepibili nell'anno saranno pari a:

Con 3 o più figli a carico o con almeno un figlio disabile	€ 14.000
Con 2 figli a carico	€ 11.900
Con un figlio a carico	€ 9.800
Nucleo senza figli a carico	€ 7.000

Per i contribuenti con un reddito superiore a 100.000 euro nel 2025, le detrazioni massime percepibili nell'anno saranno pari a:

Con 3 o più figli a carico o con almeno un figlio disabile	€ 8.000
Con 2 figli a carico	€ 6.800
Con un figlio a carico	€ 5.600
Nucleo senza figli a carico	€ 4.000

Sono **esclusi** dal computo dell'ammontare complessivo degli oneri e delle spese, effettuato ai fini dell'applicazione del limite di cui sopra **i seguenti oneri e le seguenti spese**:

- Le spese sanitarie detraibili ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c;
- Le somme investite nelle *start-up* innovative, detraibili ai sensi degli articoli 29 e 29-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- Le somme investite nelle piccole e medie imprese innovative, detraibili ai sensi dell'articolo 4, commi 9, seconda parte, e 9-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.

Restano comunque esclusi: gli interessi passivi per prestiti e mutui ipotecari contratti entro il 31 dicembre 2024 per l'acquisto della abitazione principale, premi di assicurazione per rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5%, premi per eventi calamitosi per contratti stipulati

entro il 31 dicembre 2024;

Ai fini del presente articolo il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze, di cui all'articolo 10, comma 3-bis, del presente testo unico.

ART. 1 COMMA 11 (DETRAZIONI PER FIGLI E ALTRI FAMILIARI)

All'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detrazioni per carichi di famiglia, sono apportate le seguenti modificazioni:

a. Al comma 1:

- 1) Alla lettera c), le parole da: « 950 euro » fino a: « a 21 anni. » sono sostituite dalle seguenti: « 950 euro per ciascun figlio, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto, di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, nonché per ciascun figlio di età pari o superiore a 30 anni con disabilità accertata ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. »;

Pertanto a decorrere dal 2025 la detrazione per figli a carico spetterà per i figli di età superiore a 21 anni e fino al limite massimo di età di 30 anni sempre nel limite di un reddito imponibile in capo al figlio di € 4.000 fino a 24 anni e di € 2.840,51 fino ai 30 anni, dopodiché cesserà la detrazione.

Figli di età pari o superiore a 21 anni ma inferiore a 30 anni, 950 x $\frac{(95.000 - RC)}{95.000}$	
o se disabile con età superiore a 30 anni	95.000

L'importo di e 95.000 è implementato di € 15.000 per ciascun figlio aggiuntivo a carico.

- 2) Alla lettera d), le parole da: « 750 euro » fino a: « lettera c). » sono sostituite dalle seguenti: « 750 euro, da ripartire **pro quota** tra coloro che hanno diritto alla detrazione, **per ciascun ascendente** che conviva con il contribuente. »;

Pertanto a decorrere dal 2025 le detrazioni per altri familiari a carico, spetterà esclusivamente a favore degli ascendenti che vivono con il contribuente e non più per i discendenti.

Reddito complessivo fino a € 80.000	$750 \times \frac{(80.000 - RC)}{80.000}$
-------------------------------------	---

b. dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 non spettano ai contribuenti che non sono cittadini italiani o di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno Stato aderente all'Accordo sullo Spazio economico europeo in relazione ai familiari residenti all'estero».

Pertanto dal 2025 saranno esclusi dalle detrazioni per familiari a carico i contribuenti stranieri non appartenenti ad un paese membro della UE o di uno stato aderente all'accordo sullo spazio economico europeo e i cui familiari risiedono all'estero.

ART. 1 COMMA 12 (REGIME FORFETTARIO)

“Per l'anno 2025, il limite di cui all'articolo 1, comma 57, lettera *d-ter*), della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è elevato a 35.000 euro”.

La soglia di reddito di lavoro dipendente percepiti nell'anno precedente per poter accedere al regime agevolato forfettario, passa nell'anno 2025 da 30.000 euro a 35.000 euro.

ART. 1 COMMA 13 (DETRAZIONI PER LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO E SECONDARIE)

“All'articolo 15, comma 1, lettera *e-bis*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «a 564 euro per l'anno 2016, a 717 euro per l'anno 2017, a 786 euro per l'anno 2018 e a 800 euro a decorrere dall'anno 2019» sono sostituite dalle seguenti: «a 1.000 euro”.

Trattasi delle detrazioni per la frequenza di scuole dell'infanzia, del primo ciclo di istruzione e della scuola secondaria di secondo grado che dall'anno 2025 è elevata a 1000 euro per studente.

ART.1 COMMA 48 (AUTO IN USO PROMISCUO AI DIPENDENTI)

“Per il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica ed energetica, mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici previsti nell'ambito dei documenti programmatici, la lettera a) del comma 4 dell'articolo 51 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986. 917, è sostituita dalla seguente:

- a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere *a*), *c*) e *m*), del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori di nuova immatricolazione, **concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025**, si assume il 50 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che

L'Automobile club d'Italia elabora entro il 30 novembre di ciascun anno e comunica al Ministero dell'economia e delle finanze, il quale provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente. La predetta percentuale è ridotta al 10 per cento per i veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica e al 20 per cento per i veicoli elettrici ibridi *plug-in*».

Trattasi di una rimodulazione della determinazione del fringe benefit per veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti.

In particolare dall'anno 2025 per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti e con contratti stipulati con decorrenza 01 gennaio 2025, viene riconosciuta una riduzione del valore del fringe benefit pari al:

- 10% per veicoli a batteria a trazione esclusivamente elettrica
- 20% per i veicoli elettrici ibridi plug-in

Per i veicoli concessi in uso promiscuo i cui contratti sono stati stipulati dal 01 luglio 2020 al 31 dicembre 2024, rimangono in vigore le percentuali in funzione del livello di emissione di CO₂, sempre sul valore convenzionale annua di 15000 km . Pertanto avremo:

- 25% veicoli con valori di CO₂ non superiori a 60 g/km
- 30% veicoli con valori di CO₂ superiori a 60 g/km e fino a 160 g/km
- 50% veicoli con valori di CO₂ superiori a 160 g/km e fino a 190 g/km
- 60% veicoli con valori di CO₂ superiori a 190 g/km

ART.1 COMMA 81-83 (SPESE DI TRASFERTA TRACCIABILI)

Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) articolo 51, comma 5, in materia di indennità per trasferte o missioni di lavoratori dipendenti, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, per le trasferte o le missioni di cui al presente comma, **non concorrono a formare il reddito se i pagamenti delle predette spese sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;**
- b) all'articolo 54, in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo, dopo il comma *6-bis* è inserito il seguente:
«*6-ter*. Fermo restando quanto previsto ai commi 5 e 6, le spese relative a prestazioni alberghiere, di somministrazione di alimenti e bevande nonché di viaggio e

trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

c) all'articolo 95, in materia di deducibilità delle spese per prestazioni di lavoro, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Le spese di vitto e alloggio e quelle per viaggio e trasporto mediante autoservizi pubblici non di linea di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti di cui ai commi 1, 2 e 3 se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 »;

d) all'articolo 108, comma 2, in materia di deducibilità delle spese di rappresentanza, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le spese di cui al presente comma sono deducibili se i pagamenti sono eseguiti con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento previsti dall'articolo 23 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ».

L'art 81 della Legge di bilancio interviene sulle spese sostenute e inerenti le trasferte dei dipendenti, per vitto, alloggio, viaggio e trasporto.

Dal 01 gennaio 2025 tali spese non concorrono a formare il reddito imponibile, solo se i pagamenti sono stati effettuati in modalità tracciabile. Le spese in contanti potranno essere accettate solo se relative a spostamenti per cui si è utilizzato autoservizi pubblici di linea.

ART.1 COMMI 97-99 (FRONTALIERI)

“Nelle more della ratifica e dell'entrata in vigore del Protocollo di modifica dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri, fatto a Roma il 23 dicembre 2020, i lavoratori frontalieri, come definiti all'articolo 2, lettera b), del citato Accordo, compresi coloro che beneficiano del regime transitorio previsto dall'articolo 9 del medesimo Accordo, possono svolgere, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro di pendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 3

dell'Accordo, l'attività di lavoro dipendente svolta dal lavoratore frontaliere in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza, fino al massimo del 25 per cento del tempo di lavoro, si considera effettuata presso il datore di lavoro nell'altro Stato contraente.

Le disposizioni dell'articolo 51, comma 8-bis, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si interpretano nel senso che sono compresi nella loro applicazione anche i redditi di lavoro dipendente prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto dai dipendenti che, nell'arco di dodici mesi, soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana

A seguito dell'istituzione di un apposito fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a decorrere dall'anno 2025, ai sensi dell'articolo 10, comma 3, della legge 13 giugno 2023, n. 83, una quota del contributo statale di cui ai commi 1 e 2 del medesimo articolo 10 compete anche ai comuni italiani di frontiera indicati nell'allegato 1 al decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2024, n. 143. La quota del contributo statale di cui al primo periodo è calcolata sulla base di criteri da individuare con il decreto di cui all'articolo 10, comma 5, della citata legge n. 83 del 2023. Non è dovuto alcun contributo statale per le annualità antecedenti a quella di istituzione del fondo di cui al citato articolo 10, comma 3, della legge n. 83 del 2023"

Trattasi della possibilità concessa ai lavoratori frontalieri con la confederazione svizzera di poter svolgere nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore del predetto Protocollo, fino al 25 per cento della loro attività di lavoro di pendente in modalità di telelavoro presso il proprio domicilio nello Stato di residenza senza che ciò comporti la perdita dello status di lavoratore frontaliere. Tale disposizione è applicabile anche a chi soggiorna nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni ritornando in Italia al proprio domicilio una volta alla settimana.

ART.1 COMMA 385 (DETASSAZIONE DEI PREMI DI PRODUTTIVITÀ)

“Per i premi e le somme erogati negli anni 2025, 2026 e 2027, l'aliquota dell'imposta sostitutiva sui premi di produttività, di cui all'articolo 1, comma 182, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è ridotta al 5 per cento”.

Viene confermata anche per il 2025 e per il 2026 e 2027 l'imposta sostitutiva del 5% sui premi di produttività di ammontare variabile purché collegati ad incrementi di produttività, nonché i premi concessi sotto forma di partecipazione agli utili aziendali.

Rimangono invariati i limiti di 3.000 euro quale limite massimo detassabile e il limite di reddito di 80.000 euro.

ART. 1 COMMI 386-389 (CANONI DI LOCAZIONE E SPESE PER MANUTENZIONE FABBRICATI)

“Le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento dei canoni di locazione e delle spese di manutenzione dei fabbricati locati dai **dipendenti assunti a tempo indeterminato dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025** non concorrono, per i primi due anni dalla data di assunzione, a formare il reddito ai fini fiscali entro il limite complessivo di 5.000 euro annui. L’esclusione dal concorso alla formazione del reddito del lavoratore non rileva ai fini contributivi.

Le disposizioni di cui al comma **386** si applicano ai titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore a 35.000 euro nell’anno precedente la data di assunzione che abbiano trasferito la residenza nel comune di lavoro, qualora questo sia situato a più di cento chilometri di distanza dal comune di precedente residenza”

Viene previsto un regime di esenzione valido per due anni, relativamente alle somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro nei confronti di dipendenti assunti nell’anno 2025, che hanno un reddito inferiore a 35.000 euro nell’anno precedente e che abbiano trasferito la propria residenza nel nuovo comune della sede di lavoro e distante dalla precedente più di 100 chilometri.

ART. 1 COMMA 390 (LIMITE ESENTE FRINGE BENEFIT)

“Per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027, in deroga a quanto previsto dall’articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono a formare il reddito, **entro il limite di 1.000 euro**, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti, nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi lavoratori

Dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, delle spese per la locazione dell’abitazione principale o per gli interessi sul mutuo relativo all’abitazione principale. Il limite di cui al primo periodo è **elevato a 2.000 euro** per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 12, comma 2, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986. I datori di lavoro provvedono all’attuazione del presente comma previa informativa alle rappresentanze sindacali unitarie laddove presenti.

Viene in sostanza riconfermato non solo per il 2025, ma anche per il 2026 e 2027 l'innalzamento del limite esente dei *fringe benefits* da € 258,23 a € 1.000, ulteriormente innalzato a € 2000 per i lavoratori dipendenti con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti e i figli adottivi, affiliati o affidati a carico fiscalmente.

ART. 1 COMMA 395-398 (TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE SETTORE TURISTICO)

“Al fine di garantire la stabilità occupazionale e di sopperire all'eccezionale mancanza di offerta di lavoro nel settore turistico, ricettivo e termale, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 30 settembre 2025, ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, e ai lavoratori comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale, che non concorre alla formazione del reddito, pari al 15 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi.

Le disposizioni di cui al comma **395** si applicano a favore dei lavoratori dipendenti del settore privato titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nel periodo d'imposta 2024, a euro 40.000.

Il sostituto d'imposta riconosce il trattamento integrativo speciale di cui al comma **395** su richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2024. Le somme erogate sono indicate nella certificazione unica prevista dall'articolo 4, comma 6-ter, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

Il sostituto d'imposta compensa il credito maturato per effetto dell'erogazione del trattamento integrativo speciale di cui al comma **395** del presente articolo mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n.241.”

Trattasi della detassazione al 15% (su richiesta del lavoratore) delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario, ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, effettuate nei giorni festivi, per i lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e per i lavoratori comparto del turismo, ivi compresi gli stabilimenti termali. Il lavoratore deve attestare il possesso di un reddito imponibile riferito all'anno precedente inferiore a € 40.000.

ART. 1 COMMA 520 (DETASSAZIONE MANCHE SETTORE TURISTICO)

“All'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) Al comma 58, primo periodo, le parole: «del 25 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 30 per cento»;

b) Al comma 62, le parole: «Euro 50.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 75.000».

La Legge 197/2022 ha previsto una detassazione delle mance percepite nel settore turistico nella misura del 5% a favore dei dipendenti con un reddito non superiore a 50.000 euro e nel limite del 25% del reddito percepito dal lavoratore.

La legge di Bilancio innalza per l'anno 2025 sia il reddito dei lavoratori dipendenti che passa da 50.000 a 75.000 euro e sia il limite massimo entro cui trova applicazione la detassazione che passa dal 25% al 30%.

ART. 1 COMMA 84-85 (DIVIETO PAGAMENTO STIPENDI DA PARTE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

Anche se la suddetta norma entrerà in vigore il 01 gennaio 2026, si ritiene utile segnalarla:

“All'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in materia di pagamenti delle pubbliche amministrazioni, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Limitatamente alle somme dovute a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al pagamento di importi superiori a duemilacinquecento euro; in tal caso, i soggetti di cui al medesimo comma 1 verificano se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a cinquemila euro ».

Le disposizioni di cui al comma **84** si applicano con riferimento ai pagamenti da effettuare a titolo di stipendio, di salario o di altre indennità relative lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, a decorrere dal 1° gennaio 2026”.

Trattasi dell'obbligo che incombe ai sensi dell'art. 48 -bis c. 1 del DPR602/73 sulle amministrazioni pubbliche di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, **e le società a prevalente partecipazione pubblica**, che prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro **(dal 01 gennaio 2026 portato a 2.500 euro)**, verificano, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.